Comune di Serramanna
Provincia del Sud Sardegna
Via Serra n. 40 - 09038 – Serramanna – VS
TEL. 070913214-37-38
serramanna@comune.serramanna.ca.it
protocollo@pec.comune.serramanna.ca.it
www.comune.serramanna.ca.it

PROGRAMMA REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - PROGRAMMA 2019

BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ACCEDERE AI BENEFICI RELATIVI AL "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE – "AGIUDU TORRAU".

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATE:

- La Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18 e ss.mm.ii, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura idonea a promuovere e finanziare azioni integrate di lotta alla povertà;
- Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, che ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI);
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/37 del 22 ottobre 2019, con la quale sono state approvate, in via preliminare, le Linee guida per il biennio 2019-2020 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di Inclusione Sociale- Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale – "Agiudu Torrau";
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29.11.2019 relativa all'approvazione definitiva delle Linee guida per il biennio 2019-2020, relative alle modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di Inclusione Sociale- Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale – "Agiudu Torrau";
- La Determinazione n. 787 del 17.12.2019 con la quale si approva il presente bando contenente le modalità e i criteri di selezione degli aventi diritto al "Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – "Agiudu Torrau" - Programma anno 2019;

RENDE NOTO

Che con decorrenza dal 13 gennaio 2020 e fino al 14 febbraio 2020 i cittadini in possesso dei requisiti di cui al presente bando potranno presentare domanda per ottenere i benefici previsti dal **"Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – "Agiudu Torrau"**, secondo quanto disposto dal presente atto e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1 - OGGETTO

Il presente bando ha come oggetto l'ammissione alla misura regionale denominata "**Reddito di inclusione sociale (REIS) - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu Torrau**" introdotta dalla Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle Linee Guida approvate in via definitiva dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29.11.2019.

La finalità del **REIS** è dettata dall'art. 1 della legge regionale secondo cui "ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, nel territorio isolano superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità e il diritto alla felicità della vita".

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art.6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento **di un progetto d'inclusione attiva** stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati all'art.7 di questo documento.

A tal fine si rende necessario accompagnare le famiglie in un percorso d'inclusione sociale in cui i destinatari svolgano un ruolo attivo e partecipato: la legge regionale, infatti, prevede la loro presa in carico e l'attuazione di un progetto d'inclusione attiva che tenga conto delle condizioni di vita delle persone in stato di povertà, prospettando soluzione ai loro problemi.

Art. 2 - REQUISITI PER ACCEDERE ALLA MISURA

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. ovvero i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore a ventiquattro mesi nel territorio della Regione Sardegna, in possesso dei **requisiti generali e specifici d'accesso.**

Tutti gli altri nuclei familiari, per accedere al beneficio REIS, dovranno presentare apposita domanda secondo le modalità previste nel presente Bando.

A) I requisiti generali e specifici di accesso sono:

a) la residenza nel Comune di Serramanna.

b) l' Indicatore della Situazione Economica Equivalente 2020 non superiore a euro 9.360,00. Si precisa che in alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro, decesso di un componente il nucleo, nuova nascita), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare, può essere presentato l'ISEE CORRENTE, basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).

c) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 35.000.

d) **un valore del patrimonio mobiliare**, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

Art. 3 INCOMPATIBILITA' TRA REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) E REIS

Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).
Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

1. il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.
2. l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
   a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
   b) l'istante è stato ammesso al Rdc.

Art. 4 - SOGLIE ISEE E PRIORITA' D'ACCESSO AL REIS

Per l'erogazione del REIS si tiene conto, in primo luogo, della scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, della scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2019 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1

ISEE € 0 - 3.000

NUMERO COMPONENTI	IMPORTO ANNUALE
1	Euro 3.300
2	Euro 4.200
3	Euro 5.100
4 e superiori a 4	Euro 5.460

Priorità 2

ISEE - € 3001 – 6.000

NUMERO COMPONENTI	IMPORTO ANNUALE
1	Euro 2.700
2	Euro 3.600
3	Euro 4.500
4 e superiori a 4	Euro 4.860

Priorità 3

ISEE - 6001 – 9.360

NUMERO COMPONENTI	IMPORTO ANNUALE
1	Euro 1.200
2	Euro 2.100
3	Euro 3.000
4 e superiori a 4	Euro 3.900

Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Art. 5 PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".
Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dall'art.7 del presente bando) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.
A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, **il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.**
Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.
La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in dodici (12) mesi.

Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di concessione, il REIS prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:
1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.

2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.

3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il percorso di inclusione.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina. L'inserimento dei destinatari REIS in progetti d'inclusione attiva sarà assicurato anche dall'amministrazione regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del PO FSE 2014 –2020 (es. quelli finanziati con il programma LavoRAS).

Art. 6 - AMMONTARE E DURATA DEL SUSSIDIO

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziate per il REIS.
I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.
I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva.
Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.
Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS; **in ogni caso uno stesso beneficiario può accedere al REIS per un massimo di tre volte. Nel computo del numero dei benefici concessi si considerano anche quelli delle gestioni pregresse.**
Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

Art. 7 - CASISTICHE DI PROGETTI REIS NON COLLEGATI A POLITICHE ATTIVE DI INCLUSIONE

Sono individuati i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

a) famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;

b) famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

Art. 8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente sull'apposito modulo disponibile presso l'ufficio Servizi sociali, completa della documentazione richiesta, dovrà essere consegnata a mano, **con decorrenza dal 13 gennaio 2020 ed entro e non oltre le ore 13.00 del 14 febbraio 2020,** all'ufficio protocollo del Comune di Serramanna sito in Via Serra (orario di apertura al pubblico: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e giovedì dalle ore 16:30 alle 19:00) o spedita, tramite Raccomandata A.R., all'Ufficio Protocollo del Comune o trasmessa mediante PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.serramanna.ca.it.

Alle domande di adesione al programma, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, l'utente dovrà allegare la seguente documentazione:

a) Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;

b) Copia della tessera sanitaria in corso di validità;

c) per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti generali;

d) eventuale certificazione attestante l' essere titolare di protezione internazionale;

e) Certificazione ISEE 2020 (Redditi 2019) - da richiedersi presso i CAF Centri di Assistenza Fiscale, redatta secondo le nuove disposizioni in vigore dal 01 gennaio 2015, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, o numero di Prot. INPS della DSU.

Ulteriori documenti richiesti:

1. Certificazione Sanitaria comprovante l'invalidità e/o la disabilità – se ricorre il caso;
2. Certificazione del Servizio Sanitario che ha già in carico un componente del nucleo per problematiche di dipendenza patologica – se ricorre il caso;
3. Copia delle disposizioni dell'autorità giudiziale (separazione, affidamento, ecc.) – se ricorre il caso;
4. Eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda.

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, **dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.** Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente.

Non saranno ammesse successive integrazioni della documentazione dopo la scadenza del bando.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda e perdurare per l'intera durata del beneficio e saranno desunti, ai fini della ammissione e della formazione della graduatoria, esclusivamente dalle dichiarazioni sostitutive presentate e sottoscritte dai candidati; l'ufficio procederà alla verifica anche a campione delle dichiarazioni medesime e qualora si accertasse una incongruità il richiedente non verrà ammesso al beneficio. In ogni caso non sarà possibile integrare l'istanza in data successiva alla scadenza del bando.

Si precisa, inoltre, che il Comune non procederà alla valutazione della domanda in assenza di un'attestazione ISEE in corso di validità o numero di Prot. INPS della DSU.

Le domande saranno accolte e si procederà all'erogazione dei contributi, fino all'esaurimento dei fondi a disposizione del Comune, in favore di tutti i soggetti collocati in posizione utile, nel rispetto delle priorità previste.

Art. 9 - MOTIVI DI ESCLUSIONE O DECADENZA

Sono esclusi dal programma integrato di sostegno al reddito:

- coloro che non possiedono i requisiti di cui all'art. 2;
- coloro il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente 2020 superi le soglie di povertà indicate all'art.3;
- coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445;
- coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti;
- coloro che non comunichino al Servizio Sociale variazioni di requisiti che abbiano rilevanza sul presente programma;
- coloro che non adempiano, in maniera appropriata, agli impegni sottoscritti dal beneficiario nel "patto di inclusione", ovvero nel "progetto d'inclusione attiva".

Art.10 - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

La graduatoria provvisoria degli idonei verrà pubblicata sul sito web dell'ente con valore di notifica per gli interessati; verrà pertanto indicato nella graduatoria: il numero e la data di acquisizione al protocollo generale del Comune, l'esito della stessa e l'eventuale motivo di esclusione (i cittadini sono pertanto invitati a conservare la ricevuta rilasciata dall'Ufficio Protocollo al momento della presentazione dell'istanza al fine di agevolare la consultazione della graduatoria).
Eventuali ricorsi possono essere presentati presso il Protocollo Generale del Comune di Serramanna con gli stessi mezzi previsti per presentare l'istanza, **entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria**. Se entro tali termini non pervengono ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Art. 11 - CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata, anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Sarà compito del Comune verificare che l'assegnazione del contributo sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà, anche facendo ricorso, per la gestione dell'intervento, ove necessario, alla figura dell'amministrazione di sostegno, al fine di garantire l'effettivo utilizzo della prestazione per le finalità dell'intervento.

Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto dei progetti di sostegno e i risultati conseguiti.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R.445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Art.12 - DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, con le modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs 101 del 10 agosto 2018, i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura verranno utilizzati dal Comune di Serramanna, esclusivamente in funzione e per i fini di cui al presente Bando pubblico, nonché conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio Servizi Sociali e, successivamente, presso l'archivio dello stesso Ufficio come precisato nell'informativa sul trattamento dei dati facente parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Art. 13 - PUBBLICITA' DEL BANDO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio e presso gli uffici Servizi Sociali e Portineria, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e giovedì, dalle ore 16:30 alle 19:00.

Il bando e la relativa modulistica sarà pubblicato sul sito internet del Comune: www.comune.serramanna.ca.it.

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di Serramanna, sito in Piazza Gramsci, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e giovedì, dalle ore 16:30 alle 19:00, o ai recapiti telefonici 070/9132014- 070/9132037- 070/9132038;

Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni delle vigenti norme di legge, delle deliberazioni regionali che istituiscono il presente programma, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti.

Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all'adozione del presente atto o all'avvio dei progetti, si intendono modificative o integrative del presente bando.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE
(F.to Dott.ssa Daniela Faggiani)